Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **294.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 78 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

psicopatologia generale;
terapia medica sistematica;
nefrologia medica;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **295.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, con il quale è stato provveduto al riordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica annessa alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Vista la nota n. 1521 datata 26 novembre 1975 con la quale il rettore dell'Università di Padova ha fatto presente che nel suddetto decreto non è stato riportato il numero degli specializzandi da ammettere alla scuola in clinica dermosifilopatica richiesto dalle competenti autorità accademiche;

Riconosciuta la necessità di integrare il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, relativamente al numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica dell'Università di Padova;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 385 (ex art. 381). — L'ordinamento della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, n. 413, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in 8 (otto) per ogni anno di corso per un totale di 24 (ventiquattro) iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **296**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e dei SS. Ippolito e Cassiano, in Caprese Michelangelo.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo ed amministratore apostolico di Sansepolcro 1° maggio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria, in località Dicciano del comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), e dei SS. Ippolito e Cassiano, in località S. Casciano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **297**.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.na Eliade Capati con testamento olografo 12 maggio 1963, pubblicato in data 11 dicembre 1973, n. 108832/22180 di repertorio, registrato a Milano il 24 dicembre 1973, n. 22963, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, consistente in beni mobili, obbligazioni ed azioni per un valore complessivo netto di L. 10.000.000 circa e in un immobile sito in Milano, via Carbonera, 24, del valore di L. 35.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **298**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della chiesa parrocchiale di S. Fermo, in Rozzano.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 25 luglio 1973, relativo al mutamento del titolo della chiesa parrocchiale di S. Fermo, in frazione Quinto Stampi del comune di Rozzano (Milano), in quello di « Ognissanti ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **299**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Crocifisso, in Parabiago.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 23 febbraio 1973, integrato con dichiarazione e decreto rispettivamente 10 settembre 1974 e 14 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia di Gesù Crocifisso, in frazione Ravello del comune di Parabiago (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **300**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Paolo e di S. Michele arcangelo, in Viterbo.

N. 300. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Viterbo ed amministratore apostolico di Bagnoregio 22 gennaio 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Paolo, in frazione Roccalvecce del comune di Viterbo, e di S. Michele arcangelo, in località Sant'Angelo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1976, n. **301**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Provincia S. Margherita delle suore di carità sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli », in Vercelli.

N. 301. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Provincia S. Margherita delle suore di carità sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli », in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2028 » e « CP 2033 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2028 » e « CP 2033 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 30 novembre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1976

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1976
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 288

(5707)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Riconoscimento della qualifica di autostrada per una strada a scorrimento veloce in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista le legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonché alle modalità per il loro riconoscimento;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79;

Considerato che l'A.N.A.S. ha provveduto alla costruzione, ai sensi dell'art. 59-*ter* della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 241, della strada a scorrimento veloce Alcamo-Trapani dell'estesa complessiva di km 46+512 con origine nei pressi di Alcamo dove mediante uno svincolo si innesta alla « A 29 » e prosegue per km 28 circa fino allo svincolo di Dattilo, dove il tracciato si sdoppia da una parte in un raccordo della estesa di km 12,526 che raggiunge l'aeroporto di Birgi, dall'altra nel rimanente tratto della strada a scorrimento veloce dell'estesa di km 5+986 che termina nei pressi di Trapani;

che la strada a scorrimento veloce in parola presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota 28 maggio 1974, n. 2897-3099, con la quale la direzione centrale tecnica di questa Azienda ha proposto il riconoscimento come autostrada della citata strada a scorrimento veloce;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la strada a scorrimento veloce Alcamo-Trapani con diramazione per l'aeroporto di Birgi citata nelle premesse è riconosciuta come autostrada, con la denominazione di « A 29 diramazione ».

Art. 2.

Alla predetta autostrada « A 29 diramazione » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1975
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 258

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas (Cagliari), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Aeronautica sarda, stabilimento di Elmas (Cagliari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Obbligo di registrazione quali presidi medico-chirurgici delle apparecchiature per emodialisi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 13 novembre 1974 in merito alla necessità di sottoporre a registrazione le membrane per apparecchiature per emodialisi;

Visto il decreto in data 27 marzo 1973 relativo alla obbligatorietà di registrazione dei contenitori vuoti in plastica;

Decreta:

Le apparecchiature per emodialisi sono soggette a registrazione quali presidi medico-chirurgici.

Le ditte che attualmente commercializzano dette membrane possono continuare a produrle e venderle in attesa della registrazione.

Le ditte interessate dovranno inoltrare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, formale documentata istanza al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Divisione V.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1967, con il quale il comune di Nocera Inferiore venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 136.000.000 per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura ed ottenere un contributo straordinario annuo di L. 13.170.000 per anni 10 pari al 75 % del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 7 febbraio 1975, n. 38, del comune di Nocera Inferiore;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Salerno, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 75.850.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Nocera Inferiore il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Espedito De Pasquale il comune di Nocera Inferiore è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 75.850.000 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Nocera Inferiore un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.733.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Nocera Inferiore, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1976
Registro n. 91 Giustizia, foglio n. 173

(5713)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1976.

Modificazioni ed integrazioni alla composizione della commissione costituita per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1973, che prevede la costituzione di una commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1973, con il quale è stata costituita la predetta commissione ed il decreto di modifica del 15 maggio 1974;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla composizione della commissione sopra citata, allo scopo di renderne possibile l'attività in caso di impedimento di uno dei membri, provvedendo un *quorum* ai fini della valida costituzione della stessa;

Decreta:

Art. 1.

La composizione della commissione di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1973 e 15 maggio 1974, è modificata e costituita come segue:

Presidente:

dal dott. Vincenzo Vitelli, dirigente generale del Ministero della marina mercantile o, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Francesco De Fonzo, dirigente superiore del Ministero della marina mercantile.

Membri:

dal dott. Luigi Palladino, primo dirigente del Ministero della marina mercantile;

dal dott. Alessandro Di Pietrangeli, direttore di divisione r. e. del Ministero della marina mercantile;

dal dott. Nicola Dellisanti, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

dal dott. Teodoro Di Nardo, dirigente superiore del Ministero dei trasporti;

dal dott. ing. Giovanni Nardi, primo dirigente del Ministero dei trasporti;

dal dott. Antonio Danelli, direttore di divisione r. e. del Ministero dei trasporti.

Le funzioni di relatore saranno svolte da un membro del Ministero che riceve l'istanza di riconoscimento.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dottor Franco Nardi, consigliere del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

La commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno quattro membri oltre il presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(5715)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di San Leonardo in Passiria, in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1975, con il quale la Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Merano (Bolzano), è stata autorizzata a compiere nelle località in esso indicate le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Merano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Merano (Bolzano), con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di San Leonardo in Passiria, in provincia di Bolzano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa, potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Merano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(5597)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1976.

Sostituzione di due membri della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1956, e successive modifiche, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati e della segreteria del comitato stesso previsti dall'art. 9 della citata legge n. 296 cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che il dott. Gianni Perazzo componente della segreteria del comitato predetto è deceduto;

Considerato altresì che il dott. Domenico Sacco componente della segreteria del comitato medesimo è stato collocato a riposo;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Gianni Perazzo e del dott. Domenico Sacco in seno alla segreteria del comitato di che trattasi;

Decreta:

Sono nominati membri della segreteria del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, il dott. Nicola Di Leo, in sostituzione del dott. Gianni Perazzo e il dott. Stefano Bernardini in sostituzione del dott. Domenico Sacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5717)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedase » della ditta Laboratori farmaceutici dott. Medici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4761/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 luglio 1968, con il quale venne registrata al n. 19559 la specialità medicinale denominata « Sedase », nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Laboratori farmaceutici dottor Medici S.r.l., con sede in Milano, via Eustachi, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedase », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 19559, in data 26 luglio 1968, a nome della ditta Laboratori farmaceutici dott. Medici S.r.l. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipnofil » della ditta S.A.L.F.A. - Biochimici dott. Ferranti, in Ancona. (Decreto di revoca n. 4762/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 27 luglio 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 17187 e 17187/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ipnofil », nella confezione da dieci compresse, e la relativa categoria supposte, a nome della ditta S.A.L.F.A. - Biochimici dott. Ferranti, con sede in Ancona, piazza Rosselli, 2, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale e la relativa categoria suddette, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipnofil », nella confezione da dieci compresse, nonchè della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 17187 e 17187/A, in data 27 luglio 1961, a nome della ditta S.A.L.F.A. - Biochimici dott. Ferranti di Ancona.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dormiplex » della ditta Laboratori farmaco biologici Borromeo S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4763/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 gennaio 1970, con il quale vennero registrate ai numeri 18131 e 18131/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Dormiplex » compresse e la relativa categoria supposte a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Borromeo S.r.l., con sede in Milano, via Mac Mahon, 45, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale e la categoria suddette, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dormiplex » compresse nonchè della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 18131 e 18131/A, in data 22 gennaio 1970, a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Borromeo S.r.l. di Milano.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5723)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Niselan » della ditta Labert Farma S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca n. 4764/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 maggio 1973, con il quale venne registrata al n. 19226 la specialità medicinale denominata « Niselan », nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Albert Farma S.p.a., con sede in Torino, corso Quintino Sella, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Niselan », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 19226, in data 30 maggio 1973, a nome della ditta Albert Farma S.p.a. di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.
Modificazioni e integrazioni al perimetro del bacino imbrifero montano dell'Agri.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7085, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Agri;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Corte suprema di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Agri;

Visto il voto n. 587 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 novembre 1975;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7085, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955 è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Agri viene delimitato come indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 14 novembre 1975 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Agri ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Matera:

Gorgoglione - Aliano - Stigliano - Cirigliano - Accettura - Colobraro.

Provincia di Potenza:

Marsico Nuovo - Tramutola - Lagonegro - Moliterno - Sarconi - Grumento Nova - Marsico Vetere - Viggiano - Montemurro - Spinoso - Castelsaraceno - San Chirico Raparo - San Martino d'Agri - Armento - Corleto Perticara - Laurenzana - Pietrapertosa - Guardia Perticara - Gallicchio - Roccanova - Castronuovo di Sant'Andrea - Missanello - Sant'Arcangelo.

Provincia di Salerno:

Padula - Montesano sulla Marcellana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Catanzaro.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5638)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.
Modificazioni e integrazioni al perimetro del bacino imbrifero montano del Parma e dell'Enza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7093, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Parma e quello dell'Enza;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Corte suprema di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Parma e di quello dell'Enza;

Visto il voto n. 587 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 novembre 1975;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7093, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955 è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Parma e quello dell'Enza vengono delimitati come indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 14 novembre 1975 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Parma ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Parma:

Corniglio - Berceto - Monchio delle Corti - Tizzano Val Parma - Terenzo - Calestano - Neviano degli Arduini - Langhirano - Lesignano de' Bagni.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero dell'Enza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti:

Provincia di Massa Carrara:

Comano.

Provincia di Parma:

Monchio delle Corti - Palanzano - Tizzano Val Parma - Neviano degli Arduini - Lesignano de' Bagni.

Provincia di Reggio Emilia:

Collagna - Ramiseto - Busana - Castelnovo ne' Monti - Vetto - Carpineti - Casina - Ciano d'Enza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Parma dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Modificazioni e integrazioni al perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, del Mella e del Chiese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, parzialmente modificato con i decreti ministeriali 12 giugno 1955, n. 4371 e 26 gennaio 1960, n. 5959, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 luglio 1955 e n. 29 del 4 febbraio 1960, con i quali è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Oglio, quello del Mella e quello del Chiese;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Corte suprema di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dell'Oglio di quello del Mella e di quello del Chiese;

Visto il voto n. 587 reso nell'assembea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 novembre 1975;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7118, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, già parzialmente modificato con i decreti ministeriali 12 giugno 1955, n. 4371 e 26 gennaio 1960, n. 5959, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 luglio 1955 e n. 29 del 4 febbraio 1960, è ulteriormente modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano dell'Oglio, quello del Mella e quello del Chiese vengono delimitati come indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 14 novembre 1975 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Oglio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Brescia:

Vione - Vezza d'Oglio - Incudine - Monno - Edolo - Sonico - Corteno Golgi - Malonno - Berzo Demo - Cevo - Saviore dell'Adamello - Cedegolo - Paisco Loveno - Sellero - Paspardo - Capo di Ponte - Cimbergo - Ono San Pietro - Cerveno - Ceto - Ponte di Legno - Temù - Lozio - Losine - Braone - Niardo - Breno - Malegno - Borno - Ossimo - Bienno - Prestine - Berzo Inferiore - Esine - Angolo Terme - Piancogno - Darfo - Gianico - Artogne - Pian Camuno - Pisogne - Zone - Sulzano - Marone - Sale Marasino - Collio - Bovegno - Cividate Camuno.

Provincia di Bergamo:

Vilminore - Schilpario - Azzone - Colere - Castione della Presolana - Fino del Monte - Rovetta - Songavazzo - Onore - Cerete - Rogno - Costa - Volpino - Bossico - Lovere - Sovere - Pianico - Endine Gaiano - Solto Collina - Riva di Solto - Fonteno - Parzanica - Vigolo - Adrara San Rocco - Tavernola Bergamasca - Viadanica - Predore - Sarnico - Adrara San Martino - Foresto Sparso - Gandino - Castro - Spinone del Lago - Bianzano - Gaverina - Ranzanico - Monasterolo del Castello - Casazza - Viganò San Martino - Borgo di Terzo - Luzzana - Trescore Balneario - Cenate di Sopra - Zandobbio - Entratico - Berzo San Fermo - Grone.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Mella ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Brescia:

Zone - Marone - Sale Marasino - Collio - Bovegno - Pezzate - Lodrino - Marcheno - Gardone Val Trompia - Tavernole sul Mella - Irma - Marmertino - Monticello Brusati - Ome - Polaveno - Sarezzo - Lumezzane - Villa Carcina - Concesio - Guzzago - Bovezzo - Brione - Rodengo Saiano - Perticara Alta.

Art. 4.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Chiese ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Brescia:

Breno - Prestine - Bienno - Marmertino - Lodrino - Lumezzane - Bovezzo - Pertica Alta - Bagolino - Anfo - Valvestino - Capovalle - Idro - Lavenone - Pertica Bassa - Vestone - Mura - Provaglio Val Sabbia - Preseglie - Bione - Casto - Treviso Bresciano - Brescia - Botticino - Nuvolera - Serle - Nave - Gavardo - Paitone - Vallio - Odolo - Agnosine - Sabbio Chiese - Vobarno - Villanuova sul Clisi.

Provincia di Trento:

Bondo - Roncone - Pieve di Bono - Lardaro - Castel Condino - Praso - Daone - Bersone - Prezzo - Cimego - Brione - Condino - Storo - Tiarno di Sopra - Bondone.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Milano dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5719)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi import-export, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G. A. Rossi import-export di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 23.461,18 di cui al mod. *B*-Import n. 4132624 rilasciato in data 5 giugno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Genova, per l'importazione di tessuti di giunco di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 ottobre 1974, con un ritardo, quindi, di centosedici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345076 del 17 dicembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da difficoltà di ordine finanziario relative al pagamento del deposito vincolato infruttifero di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974; reso pertanto obbligatorio prima dell'emissione del mod. *B*-Import sopramenzionato; e quindi da motivi di carattere finanziario non previsti quale esimente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi import-export di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Genova, nella misura del 5 % di $ 23.461,18 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5390)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.
Limitazione alla circolazione nell'isola di Capri nel periodo dal 1° giugno 1976 al 30 settembre 1976.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Viste le delibere delle giunte municipali di Capri in data 16 gennaio 1976, n. 43 e di Anacapri in data 9 gennaio 1976, n. 2 e 20 febbraio 1976, n. 34, con le quali è stato chiesto, ai sensi della legge succitata il divieto di afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli non appartenenti a persone stabili dell'isola, e a persone che non risultano iscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 1° maggio 1976 al 30 settembre 1976, nonchè l'autorizzazione invece dell'afflusso nell'isola di Capri, per tutto l'anno, delle autoambulanze, carri funebri ed automezzi di trasporto merci di qualsiasi provenienza, purchè rientranti nelle limitazioni imposte alla circolazione sulle strade dell'isola di che trattasi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma di cura e soggiorno e turismo di Capri e Anacapri, in data 20 dicembre 1975, n. 109, con la quale è stato espresso, parere favorevole in merito a quanto sopra;

Vista la nota n. 010159/Gab del 3 aprile 1976, con la quale la prefettura di Napoli ha espresso il parere che il termine iniziale del divieto di afflusso in parola, possa decorrere dal 1° giugno 1976;

Ritenuto che può essere accolto tale parere;

Ritenuta quindi l'opportunità di adottare i provvedimenti richiesti per il periodo decorrente dal 1° giugno al 30 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1976 al 30 settembre 1976, è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa, e a persone che non risultano iscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2.

Durante il periodo di tempo indicato nell'art. 1 possono affluire nell'isola di Capri oltre agli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, anche quelli appartenenti a persone che risultano iscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in uno dei due comuni dell'isola, nonchè le autoambulanze, i carri funebri e gli automezzi adibiti al trasporto di merci di qualsiasi provenienza, purchè rientranti nelle limitazioni imposte dalla circolazione sulle strade dell'isola medesima.

Art. 3.

I contravventori al divieto di cui all'art. 2 sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000, prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.
Modificazioni e integrazioni al perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia e della Dora Baltea.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7041, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia e quello della Dora Baltea;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1964-15 gennaio 1966 e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Corte suprema di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Sesia e di quello della Dora Baltea;

Visto il voto n. 587 reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 novembre 1975;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7641, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955 è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del Sesia e quello della Dora Baltea vengono delimitati come indicato nella corografia 1 : 100.000, vistata in data 14 novembre 1975 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sesia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Vercelli:

Alagna Valsesia - Riva Valdobbia - Mollia - Campertogno - Rassa - Piode - Pila - Scopello - Scopa - Balmuccia - Rima San Giuseppe - Carcoforo - Rimasco - Rossa - Boccioleto - Vocca - Varallo - Cravagliana - Fobello - Cervatto - Rimella - Sabbia - Civiasco - Breia - Quarona - Cellio - Valduggia - Borgosesia - Andorno Micca - Callabiana - Sagliano Micca - Pettinengo - Valle San Micolao - Piedicavallo - Rosazza - Campiglia Cervo - Quittengo - San Paolo Cervo - Valle Mosso - Bioglio - Vallanzengo - Mosso Santa Maria - Veglio - Camandona - Portula - Trivero - Crevacuore - Guardabosone - Coggiola - Caprile - Ailoche - Postua - Tavigliano - Selve Marcone - Tollegno - Pralungo - Biella - Piatto - Pray - Curino - Soprana - Pollone - Occhieppo Superiore - Muzzano - Sordevolo - Graglia - Netro - Donato - Sala Biellese - Torrazzo - Zumaglia - Pistolesa - Miagliano - Sostegno - Strona - Serravalle Sesia.

Provincia di Novara:

Bannio Anzino - Quarna Sotto - Madonna del Sasso - Grignasco.

Provincia di Torino:

Andrate - Chiaverano.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Regione autonoma della Valle d'Aosta:

Courmayeur - La Thuile - Pré Saint Didier - Morgex - La Salle - Avise - Valgrisanche - Arvier - Saint Nicolas - Rhêmes Notre Dame - Rhêmes Saint Georges - Introd - Villeneuve - Valsavaranche - Cogne - Aymavilles - Saint Pierre - Sarre - Jovençan - Gressan - Charvensod - Saint Rhemy - Saint Oyen - Entroubles - Allain - Gignod - Doues - Ollomont - Bionaz - Oyace - Valpelline - Roisan - Aosta - Pollein - Saint Cristophe - Quart - Brissogne - Nus - Saint Marcel-Fenis - Verrayes - Saint Denis - Chambave - Valtournanche - Chamois - La Magdeleine - Torgnon - Antey Saint André - Chatillon - Pontey - Saint Vincent - Montjovet - Emarese - Champdepraz - Issogne - Ayas - Brusson - Challant Saint Anselme - Challant Saint Victor - Verrès - Arnaz - Champorcher - Point Bozet - Hone - Bard - Donnaz - Gressoney La Trinité - Gressoney Saint Jean - Issime - Fontainemore - Lilianes - Perloz - Point Saint Martin - Gaby.

Provincia di Torino:

Carema - Quincinetto - Settimo Vittone - Tavagnasco - Quassolo - Nomaglio - Andrate - Chiaverano - Burolo - Bollengo - Borgofranco d'Ivrea - Traversella - Vico Canavese - Brosso - Meugliano - Trausella - Rueglio - Issiglio - Alice Superiore - Pecco - Lugnacco - Vidracco - Vistrorio - Castellamonte - Castelnuovo Nigra - Lessolo - Baldissero Canavese.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Torino dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5720)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1976.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, dipendenti da ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi assimilati della provincia di Firenze, nonchè per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge 27 maggio 1975, n. 166;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1973;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza per i camerieri, retribuiti in tutto o in parte a percentuale, dipendenti da ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi assimilati della provincia di Firenze, nonché per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 14 marzo 1973 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie mensili per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, dipendenti da ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi assimilati della provincia di Firenze, nonché per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze.

Roma, addì 29 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5712)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, in S. Agata Bolognese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna), con effetto dal 1° luglio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariare, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini, con sede in S. Agata Bolognese (Bologna), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(5987)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Estensione delle norme sugli assegni familiari ai dipendenti delle autolinee urbane ed extraurbane del comune di Chioggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di assicurare l'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale addetto alle autolinee urbane ed extraurbane gestite dal comune di Chioggia, con le modalità della categoria dell'industria;

Decreta:

Per gli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni, il comune di Chioggia è tenuto, a decorrere dal 1° ottobre 1974, all'applicazione delle norme sugli assegni familiari per il personale addetto alle autolinee urbane ed extraurbane gestite dal comune stesso, con le modalità della categoria dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(5579)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 12.000.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3107347 rilasciato in data 8 febbraio 1973 dalla Banca commerciale italiana di Genova per l'importazione di 4000 cartoni di sgombri naturali di origine Marocco e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 10 aprile, 6 agosto, 6 settembre, 2 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, dai trentuno giorni ai sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 490672 del 3 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato giustificato con argomentazioni di carattere essenzialmente commerciale (difficoltà di assorbimento da parte del mercato interno della merce peraltro disponibile all'estero soltanto in determinati periodi dell'anno);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli di Genova, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5 % di Lit. 12.000.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5923)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Autorizzazione alla società « Finaudit - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Finaudit - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Finaudit - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(5800)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Autorizzazione alla « Società di revisioni - Milano S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla « Società di revisioni - Milano S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La « Società di revisioni - Milano S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(5798)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Autorizzazione alla società « Sgefir - Società generale fiduciaria e di revisione, società a responsabilità limitata », in Venezia, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sgefir - Società generale fiduciaria e di revisione, società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sgefir - Società generale fiduciaria e di revisione, società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(5799)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 maggio 1976.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, relativa alla prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici nei confronti della Repubblica popolare cinese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Considerato che la Repubblica popolare cinese risulta indenne da afta epizootica sostenuta da virus di tipi e sottotipi esotici nonchè da virus non esotici;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate le disposizioni restrittive previste dall'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, citata nelle premesse, nei riguardi della importazione di animali e di prodotti di origine animale dalla Repubblica popolare cinese, eccettuate le zone di frontiera ove si applichi la vaccinazione con vaccini antiaftosi esotici.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 8 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1971 del 30 giugno 1971;
Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1/1976 del 12 marzo 1976, n. 8/1976 del 17 marzo 1976 e n. 10/1976 del 15 aprile 1976;
Considerata la necessità di adeguare i prezzi dei prodotti petroliferi in relazione al maggior costo del greggio espresso in lire italiane rispetto a quello considerato per la emanazione del provvedimento C.I.P. n. 10/1976 del 15 aprile 1976;
Considerato che ricorrono le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 16/1971, a causa della persistente dinamica dei costi dei greggi-petroliferi, per effetto del cambio lira-dollaro;
Ritenuto che i criteri di cui al punto 6) del citato provvedimento non possono essere applicati alla valutazione del cambio lira-dollaro in quanto la media del quadrimestre conduce a valori non aderenti alle quotazioni effettive, mettendo in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti;
Ritenuto che, in attesa di una riconsiderazione dei criteri stabiliti dal precitato provvedimento C.I.P. n. 16/1971, anche per rendere detta normativa applicabile pur in momenti di fluttuazioni eccezionali dei cambi, il valore del cambio lira-dollaro può essere, per questo provvedimento, assunto con riferimento al valore medio delle quotazioni registrate nel corso del mese di aprile 1976;
Vista la pronuncia del C.I.P.E. in data 12 marzo 1976;
Ritenuto opportuno differire la procedura istruttoria all'atto della ratifica del presente provvedimento da parte del C.I.P. onde evitare che anticipate notizie sugli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi determinino turbative di mercato;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sono fissati come segue:

A) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	400,00	385,00	168,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	357,14	343,75	150,00
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	142,12	135,14	100,28
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	444.973	440.545	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	157.146
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	339,24	328,00	141,95
b) fino a 300.000 litri annui	»	340,74	329,32	142,62
c) fino a 450.000 litri annui	»	340,99	329,54	142,73
d) fino a 750.000 litri annui	»	341,24	329,76	142,84
e) fino a 900.000 litri annui	»	341,39	329,89	142,91
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	342,09	330,51	143,23
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	342,99	331,30	143,63
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	344,74	332,84	144,42
Punti di vendita appoggiati	»	343,64	331,87	143,92

Per impianti di erogazione appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.
I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.
Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 1 per la benzina super, L./litro 0,88 per la benzina normale e L./litro 0,45 per il gasolio rispetto alla situazione precedente il provvedimento n. 1/1976 del 12 marzo 1976.
Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 343,14 per la benzina super, di L./litro 331,43 per la benzina normale di L./litro 143,70 per il gasolio.
Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self-Service.
Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale o gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

B) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L./tonn.	487.210
	L./litro	339,10
Franco deposito costiero	L./tonn.	468.210
Franco raffineria	L./tonn.	460.410

2. *a*) Carboturbo tipo petrolio da impiegare per l'effettuazione di voli regolari di linea tra scali aeroportuali nazionali e destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP1-JP2-JP5):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	97.200

b) Carboturbo tipo benzina destinato alle FF.AA. e alle prove motori (JP4):

Franco raffineria - Prezzi SIF-SIVA	L./tonn.	112.860

Per consegne franco deposito aeroportuale (stazione avio) i suddetti prezzi possono essere maggiorati delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975 e di tutti gli altri oneri connessi alla fornitura, da concordare tra le parti.

3. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di tariffe di agenzia e di oneri per la caricazione a bordo degli aerei.

In mancanza di accordi tra le parti tali oneri verranno determinati in sede C.I.P.

C) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

		Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53
1) Al consumo, franco impianto di erogazione	L./tonn.	109.270	106.850
	L./litro	86,32	88,90
2) Franco deposito grossista	L./tonn.	103.200	100.850
	L./litro	81,53	83,91
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	100.700	98.350

Per « piccola marina » si intendono tutte le imbarcazioni, con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto.

I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

D) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

		Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.)	Petrolio a 32 N.O.	Gasolio I.D. non inf. a 53	O.C. visc. a 50° C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E
1) Al consumo, franco deposito rivenditore	L./tonn.	156.090	109.200	106.350	82.000	79.130
	L./litro	111,76	86,27	88,48	—	—
2) Franco deposito del grossista	L./tonn.	151.090	104.200	101.850	77.500	74.630
	L./litro	108,18	82,32	84,74	—	—
3) Franco raffineria costiera o deposito costiero	L./tonn.	147.590	100.700	98.350	74.000	71.130

Per consegne franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 1) può essere maggiorato della effettiva e documentata spesa di trasporto.

E) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

a) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

				Olio combustibile viscosità a 50° C			
		Petrolio	Gasolio	Fluido sup. a 3° E fino a 5° E	Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E	Denso sup. a 7° E	Denso BTZ zolfo inf. 1%
a.1) I.F. compresa	L./tonn.	104.200	101.850	77.500	72.480	63.200	67.450
a.2) I.F. esclusa	»	100.700	98.350	74.000	71.130	62.400	67.400
a.3) A grossisti titolari di deposito, I.F. compresa	»	103.700	101.100	77.000	71.980	62.700	66.950
a.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui, dallo stesso fornitore, superiore a 10.000 tonn., I.F. compresa	»	—	100.850	76.750	—	—	—

I prezzi degli oli combustibili sopraindicati valgono anche per i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi), quando sono usati direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri, di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonnellata per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti, uno sconto pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per consegne alle industrie collegate con oleodotti alle raffinerie e/o depositi e per consegne continuative effettuate con autotrenobotte completo e con cisterne ferroviarie complete, quando tali attrezzature siano di proprietà dell'azienda venditrice, i prezzi massimi di cui al punto *a*.1), maggiorati, se ricorre il caso, delle incidenze indicate al successivo punto *b*.3), possono essere ulteriormente aumentati delle spese di trasporto effettive e documentate.

b) Determinazioni dei comitati provinciali dei prezzi:

i comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia: al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli oli combustibili.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

b.1) i conguagli trasporto terrestre sopraindicati limitatamente al periodo 1° ottobre - 31 marzo;

b.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti, calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975;

b.3) le aliquote sottoindicate per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

	Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn.	Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn.
Per ritiri da raffineria interna:		
con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa	200	470
con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa	450	1.070
con distanze superiori a 200 km dalla costa	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto	750	1.370
Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanze comprese tra 25 e 80 km	300	670

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri, IVA esclusa, a canistro	L. 200
per spese di trasporto dei canistri da litri 20 dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante, IVA esclusa, a canistro	» 120
per margine al dettagliante, IVA esclusa, a canistro	» 180

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con l'indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso, per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) [aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3)] le seguenti maggiorazioni:

	Gasolio L./tonn.	Gasolio L./lt.	O C. fluido L./tonn.	O C. fluido L./lt.
1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila	9.000	7,49	8.370	7,70
2) Per consegne di oltre 4 mila litri	7.380	6,14	6.820	6,27
3) Per consegne in autotrenobotte	5.770	4,80	5.250	4,83

Per gli oli combustibili semifluidi e densi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3), aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completo, calcolato dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente.

Per consegne inferiori all'autotrenobotte completo proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e un'ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1357 del 30 maggio 1975.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

F) BITUMI

Prodotto esente da imposta di fabbricazione - Prezzi IVA esclusa. Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:

	Sfuso L./tonn.	Fusti ad 1 fondo L./tonn.	Fusti a 2 fondi L./tonn.	Sacchi carta L./tonn.
1) Bitume stradale e industriale:				
con penetrazione CNR sup. a 80 a 25°C	67.450	75.450	77.450	—
con penetrazione CNR da 40 a 80 a 25°C	71.450	79.450	81.450	—
con penetrazione CNR da 20 a 40 a 25°C	73.450	81.450	83.450	—
2) Bitume ossidato:				
fino a 75° di rammollimento P & A	77.450	85.450	87.450	85.450
da 75° a 105° punto di rammollimento P & A	79.450	87.450	89.450	87.450
da 105° a 130° punto di rammollimento P & A	81.450	89.450	91.450	89.450
oltre 130° punto di rammollimento P & A	85.450	93.450	95.450	93.450
3) Bitumi ossidati speciali:				
con punto di rammollimento P & A superiore a 85°C e penetrazione superiore a 25 decimillimetri a 25°C	86.450	94.450	96.450	94.450
con punto di rammollimento P & A compreso tra 75° e 105°C e punto di rottura FRAASS superiore a — 5°C	86.450	94.450	96.450	94.450
con punto di rammollimento P & A compreso tra 105° e 130°C e punti di rottura FRAASS inferiore a 0°C	86.450	94.450	96.450	94.450

Ai grossisti titolari di deposito con ritiri annui dallo stesso fornitore superiori a 5.000 tonnellate compete uno sconto di 5.000 L./tonnellata.

G) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA:

	Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn.	Prezzi franco raffineria interna L./tonn.	Prezzi franco deposito interno L./tonn.
Benzina super N.O. 98/100	153.790	153.790	156.290
Benzina normale N.O. 84/86	147.590	147.590	150.090
Gasolio I.D. non inf. a 53	98.350	98.800	101.300
Petrolio a 32 N.O.	100.700	101.150	103.650
Oli combustibili visc. 50°C:			
fluido da 3°E fino a 5°E	74.000	74.450	76.950
semifluido sup. a 5°E fino a 7°E	71.130	71.580	74.080
denso superiore a 7°E	62.400	62.850	65.350
denso BTZ zolfo inferiore a 1%	67.400	67.850	70.350

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relativa alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti petrolio, gasolio e oli combustibili, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

I prezzi degli oli combustibili si applicano anche ai residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come paraffine, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi).

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e degli altri oneri relativi alla fornitura.

H) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

a) Prezzi franco raffineria (costiera o interna) o franco deposito costiero:	
Benzine industriali, non etilate, virgin nafta e prodotti assimilati (con N.O.-R.M. non superiore a 80)	L./tonn. 122.600
Distillati leggeri alto ottanici (alchilati, benzine isomere, benzine da cracking) e prodotti assimilati	» 153.980
Benzine solventi	» 166.550
b) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero:	
Acqua ragia minerale	» 125.600
Prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità sup. a 21°)	» 100.700
Prodotti assimilabili al gasolio	» 93.350
Prodotti assimilabili a O.C. denso (viscosità superiore a 7°E)	» 62.400
Prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E)	» 71.130
Prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E)	» 74.000
Prodotti assimilabili a O.C. fluidissimo (viscosità inferiore a 3°E)	» 96.250

I) BASI LUBRIFICANTI

Prezzi franco raffineria al netto di imposta di fabbricazione e IVA:

Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. inferiore o uguale a 100	L./tonn. 152.600
Oli base paraffinici a bassa e media visc. e con indice visc. superiore a 100	» 167.600
Oli base paraffinici deasfaltati ad alta visc. superiore a 28°E a 50°C	» 187.600
Oli base naftenici non estratti	» 152.600
Oli base naftenici estratti	» 177.600

L) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita, previsti per i grossisti, uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.000 per le benzine; L./tonn. 950 per il petrolio; L./tonn. 750 per il gasolio e L./tonn. 700 per gli oli combustibili.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti, le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza, dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per le consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super o normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonnellata.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per le vendite franco costa di cui al capitolo *E*), punto *a*.3) e *a*.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo *E*), punto *b*.3).

M) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, né per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L. 2.000/tonn. per i carburanti e di L. 1.500/tonn. per gli oli combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

Benzina super	0,738
Benzina normale	0,716
Benzina avio	0,696
Petroli	0,790
Gasolio	0,832
O.C. fluido	0,920

Per le vendite al consumo di prodotti sfusi, il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso, l'opportunità di fissare i prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento.

I comitati provinciali procederanno, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale prezzi.

I rivenditori ed i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento, al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L.

(propano - butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA, con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C_3):

1) non inferiore, in volume, al 20% della miscela	L./tonn. 111.720
2) non inferiore, in volume, all'85% della miscela (propano commerciale)	» 116.220
3) inferiore, in volume, al 20% della miscela (butano commerciale)	» 108.720

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio, resa franco domicilio del consumatore, IVA compresa:

per bombole da kg 10 (IVA 6% pari a L. 192)	L. 3.400 cadauna
per bombole da kg 15 (IVA 6% pari a L. 283)	» 5.000 cadauna
per bombole da kg 25 (IVA 12% pari a L. 857)	» 8.000 cadauna

Nessuna maggiorazione può, in ogni caso, essere richiesta al consumatore.

Per gli oneri, a carico dei rivenditori dettaglianti relativi al deposito, alla consegna al domicilio del consumatore, al montaggio ed al ritiro delle bombole, le aziende distributrici dovranno riconoscere agli stessi rivenditori dettaglianti — salvo migliori condizioni che dovranno in ogni caso essere mantenute — i seguenti compensi, al netto dell'IVA gravante sul prezzo al pubblico della bombola:

per ogni bombola da kg. 10: L. 800;

per ogni bombola da kg. 15: L. 1.000.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . L./litro 263,00

Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . . . » 234,82

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L./litro
a) fino a 200.000 litri complessivi	226,77
b) fino a 300.000 litri complessivi	227,44
c) fino a 450.000 litri complessivi	227,55
d) fino a 750.000 litri complessivi	227,66
e) fino a 900.000 litri complessivi	227,73
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	228,05
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	228,45
h) fino a 3.000.000 litri complessivi	229,24

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente per il G.P.L. calcolato adottando il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt a 15°C e 760 m/m hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2), 3 sub *A*) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DONAT-CATTIN

(6166)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario della Lucania, in Potenza

Con decreto ministeriale 30 aprile 1976, la gestione straordinaria del consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza, viene prorogata fino al 30 aprile 1977 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi di cui al precedente decreto ministeriale 18 marzo 1971.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, conferiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci, per quanto concerne l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(5730)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di una casa cantoniera ed annesso terreno in comune di Vercelli

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, n. 4664, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. della casa cantoniera ed annesso terreno di complessivi mq 3285 siti lungo la strada statale n. 31 in località Cappuccini ed iscritti nei registri catastali del comune di Vercelli al foglio n. 78, particelle numeri 210 e 222.

(5854)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Vergato

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, n. 366, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 298 sito lungo la strada statale n. 64 ed iscritto nel catasto del comune di Vergato (Bologna), al foglio n. 55, particella n. 53.

(5855)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di fisiologia generale (seconda cattedra) e di analisi matematica nell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisiologia generale (seconda cattedra);

2) analisi matematica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5839)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5840)

Vacanza della cattedra di ricerca operativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria è vacante la cattedra di ricerca operativa, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5844)

Vacanza della cattedra di geografia presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di geografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5841)

Vacanza della cattedra di genetica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di genetica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5843)

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5842)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia (seconda cattedra di farmacologia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante un posto di assistente ordinario (seconda cattedra di farmacologia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6083)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Guerino Rosario De Luca, nato a Cosenza il 14 ottobre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali, conseguito presso l'Università di Messina il 26 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5926)

Il dott. Pasquale Giani, nato a Vanzaghello di Magnago (Milano) il 23 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere, conseguito presso l'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano il 24 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5927)

La dott.ssa Francesca Zambelli, nata a Bonnanaro (Sassari) il 15 dicembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Cagliari nell'anno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5930)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1975, n. 528232, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976, registro n. 13 Finanze, foglio n. 104, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai signori Colombini Emma nata Cadoni, Andreoli Alessandro, David Luigia nata Palminiello e Serra Lidia nata Diorio avverso non identificate discriminazioni di natura economica e normativa tra il personale di ruolo e personale non di ruolo del lotto.

(5806)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cernusco sul Naviglio

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2144, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), adottato con deliberazioni consiliari 15 luglio 1972, n. 154, 28 giugno 1974, n. 133 e 19 aprile 1975, n. 152.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle deliberazioni consiliari 5 gennaio 1973, n. 4 e 19 aprile 1975, n. 151.

(5946)

Approvazione del piano di zona del comune di Seniga

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1795, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Seniga (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5953)

Approvazione del piano di zona del comune di Monticello Brianza

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2155, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Monticello Brianza (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5955)

Approvazione del piano di zona del comune di Venegono Superiore

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2150, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Venegono Superiore (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5950)

Approvazione del piano di zona del comune di Lodi

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2048, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lodi (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5948)

Approvazione del piano di zona del comune di Fino Mornasco

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2151, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Fino Mornasco (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5954)

Approvazione del piano di zona del comune di Caino

Con deliberazione della giunta regionale 20 gennaio 1976, n. 1826, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Caino (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5952)

Approvazione del piano di zona del comune di Torre de' Picenardi

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2153, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Torre de' Picenardi (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5957)

Approvazione del piano di zona del comune di Calvisano

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2154, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Calvisano (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5956)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia autonoma di Trento di un tratto dismesso di roggia in C.C. di Villazzano.

Con deliberazione 22 gennaio 1976, n. 219, la giunta provinciale di Trento ha disposto di passare la p.f. 1081/2 in P.T. 289 C.C. Villazzano dal demanio al patrimonio provinciale.

(5232)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia autonoma di Trento di un tratto dismesso di fossa di bonifica in C.C. di Trento.

Con deliberazione 31 ottobre 1975, n. 8926, la giunta provinciale di Trento ha disposto di passare la p.f. 2852/5 in P.T. 2910 C.C. Trento dal demanio al patrimonio provinciale.

(5233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a tre posti di esperto in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, concernente il riordinamento dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 5 maggio 1975 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato il 24 settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1975, registrato il 2 agosto 1975;

Ritenuto che non è possibile stabilire la data delle prove scritte in quanto si rende indispensabile acquisire preventivamente l'indicazione delle lingue facoltative richieste dai candidati e che a tale adempimento si provvederà con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esperto in lingue straniere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca e inglese.

Art. 2.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esperto in lingue straniere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue tedesca e francese.

Art. 3.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esperto in lingue straniere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia per le lingue francese e serbocroato.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lingue e letteratura straniere o in lettere;

6) particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta segreteria entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il diploma di laurea posseduto con l'esatta indicazione dell'anno accademico in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) la particolare conoscenza delle lingue alle quali si concorre.

Gli aspiranti che desiderino sostenere prove facoltative di esame in lingue diverse da quelle suindicate dovranno farne esplicita richiesta nella domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal presente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 6.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 7 della legge 1° agosto 1962, n. 1206, sarà nominata con successivo decreto ministeriale in relazione anche alle eventuali richieste di prove facoltative avanzate dai candidati.

Art. 9.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno su:

1) una composizione in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso a scelta della commissione e sulla base di temi da essa proposti. E' consentito l'uso del vocabolario;

2) una prova sulle istituzioni di diritto e procedura civile e/o diritto e procedura penale.

Il colloquio verterà, oltre che su una conversazione nelle due lingue, anche sulle istituzioni di diritto e procedura civile e diritto e procedura penale.

La prova scritta ed il colloquio possono estendersi ad altre lingue facoltative diverse da quelle obbligatorie indicate nel bando.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 71, con inizio alle ore 8,30 nei giorni che saranno comunicati mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso, dato che nessuna convocazione personale al riguardo sarà fatta.

Art. 10.

Per la valutazione delle prove d'esami la commissione dispone di 70 punti, di cui 40 da assegnare per le prove scritte (20 per ciascuna delle due prove) e 30 per il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 28 punti complessivi e non meno di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

Consegue l'idoneità il candidato che ottenga nel complesso delle prove di esami non meno di 49 punti con almeno 18 punti nel colloquio.

I candidati che chiedono di essere esaminati in lingue diverse da quelle per le quali concorrono conseguono l'ammissione al colloquio mediante semplice dichiarazione di idoneità. Esperito il colloquio con esito favorevole la commissione può disporre, tenuto conto di entrambe le prove (scritte e colloquio) di un massimo di 5 punti per ciascuna lingua facoltativa.

Il colloquio avrà luogo in Roma sempre nella sede del Ministero di grazia e giustizia nel giorno indicato dalla commissione esaminatrice e di esso sarà data comunicazione ai candidati con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte comprese quelle facoltative eventualmente sostenute.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami (scritti e colloquio) i candidati devono presentarsi muniti di idonei documenti di identificazione.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dello apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni modo la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale di laurea o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine

utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 14.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 12 e 14 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3;

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati esperti in lingue straniere in prova con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo iniziale di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo pensionabile annuo lordo di L. 803.500, oltre le altre competenze accessorie previste dalla legge.

Roma, addì 12 dicembre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1976
Registro n. 4 Giustizia, foglio n. 312

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Segreteria - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . (provincia di . . .) in via . . . (c.a.p. . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a un posto di esperto in lingue straniere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri del Ministero di grazia e giustizia, per le lingue . . . . . indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . il giorno . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età; essendo in possesso del seguente titolo . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; oppure (2) . . .;

d) ha riportato (3) . . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno accademico . . presso . . . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

h) di avere particolare conoscenza delle lingue . . . . . . (6).

Data . . . .

Firma (7)
. . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare l'inesistanza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Indicare anche il possesso della particolare conoscenza di eventuale altra lingua facoltativa richiesta.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica rivestita dal candidato stesso.

(5874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a duecentoventuno posti di preside negli istituti professionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il quale dispone che, nella prima applicazione del suddetto decreto presidenziale, è indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, riservato al personale insegnante di ruolo, incaricato da almeno due anni della presidenza e in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside;

Considerato che il biennio di incarico di presidenza deve riferirsi agli anni scolastici 1972-73 e 1973-74 ai sensi dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Considerato che, essendo gli istituti professionali scuole di istruzione secondaria, è richiesto, per l'ammissione al concorso ai posti direttivi dei suddetti istituti, che i concorrenti siano titolari di scuole di istruzione secondaria e che siano in possesso del tipo di laurea prescritto per l'ammissione al concorso direttivo del tipo di istituto per il quale viene bandito il concorso e del quinquennio di servizio di ruolo effettivamente prestato;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230, che modifica la legge 11 dicembre 1962, n. 1700;
Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, contenente la modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334, recante modificazioni al decreto presidenziale 30 novembre 1965, n. 1746, sopra menzionato;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle nuove classi di abilitazione e alle nuove classi di concorso a cattedre;
Rilevata la disponibilità dei posti vacanti di preside negli istituti professionali dei vari indirizzi;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 23 aprile 1975 circa l'applicazione del secondo comma dell'art. 133 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a duecentoventuno posti di preside degli istituti professionali di Stato, così distinti:

	Numero dei posti
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato	139
Istituti professionali per le attività marinare	4
Istituti professionali per l'agricoltura	28
Istituti professionali per il commercio	34
Istituti professionali alberghieri	10
Istituti professionali femminili	6

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale insegnante di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, fornito di laurea, che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che alla data del 30 settembre 1974 sia stato incaricato da almeno due anni della presidenza di un istituto professionale corrispondente al tipo per il quale concorre, ai sensi del precedente art. 1.

Ai fini dell'ammissione al presente concorso si considerano come appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado anche i professori che, pur non appartenendo attualmente a detti ruoli, abbiano diritto a essere restituiti o ad ottenere il passaggio ai sensi del decreto ministeriale 2 marzo 1972, citato nelle premesse, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono considerati altresì come insegnanti degli istituti professionali i professori di istituti tecnici che possono partecipare a concorsi per presidenze degli istituti tecnici dalle quali sia previsto il passaggio a presidenze di istituti professionali.

Art. 3.

Fermi restando i requisiti di servizio e di incarico previsti dal primo comma del precedente art. 2, si precisano, di seguito, le categorie di professori che sono ammesse a partecipare al concorso in relazione ai diversi tipi di istituti professionali.

1) *Istituti professionali per l'industria e l'artigianato*:

a) i professori ordinari degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali che siano in possesso di una delle seguenti lauree in materie tecniche: ingegneria, chimica, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, fisica, matematica e fisica, scienze matematiche, architettura, ingegneria chimica, scienze naturali;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media che siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera *a)* e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici nautici, ovvero siano stati inclusi in una delle graduatorie previste dal titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali.

2) *Istituti professionali per le attività marinare*:

a) i professori ordinari degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato o per le attività marinare e degli istituti tecnici industriali o nautici, i quali, siano in possesso di una delle seguenti lauree in materie tecniche: discipline nautiche, ingegneria, fisica, matematica e fisica, scienze fisiche e matematiche;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media che siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera *a)* e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici nautici, ovvero siano stati inclusi in una delle graduatorie previste dal titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici nautici.

3) *Istituti professionali per l'agricoltura*:

a) i professori ordinari degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, i quali, siano in possesso di una delle seguenti lauree in materie tecniche: scienze agrarie, scienze forestali, zooiatria, medicina veterinaria, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, ingegneria, scienze naturali, scienze naturali e fisiche, geografia, scienze biologiche, scienze ecologiche, ingegneria chimica;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di scuola media che siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera *a)* e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 5 abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari, ovvero siano stati inclusi in una delle graduatorie previste dal titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, per una cattedra in materie tecniche negli istituti tecnici agrari.

4) *Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili*:

a) i professori ordinari degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili, i quali siano provvisti di laurea. Alle medesime condizioni possono partecipare i professori di materie non tecniche titolari di istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e le attività marinare, che siano in possesso di laurea diversa da quella che ammette ai concorsi a presidi negli istituti di titolarità;

b) per un quinto dei posti i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali e i presidi di scuola media che siano in possesso di laurea e, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, abbiano prestato effettivo servizio come presidi di ruolo per almeno un quadriennio e abbiano altresì conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici commerciali, per geometri e femminili.

c) i presidi di ruolo di scuola media e professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo, fermi restando i requisiti del titolo di studio e di servizio rispettivamente previsti dalle precedenti lettere *b)* e *a)* (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Sono ammessi altresì al concorso coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito relativa a corrispondente concorso per posti di preside di istituto professionale bandito prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dagli

altri requisiti richiesti per l'ammissione dal presente decreto (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, n. 1334).

Ai concorsi oggetto del presente numero 4) sono altresì ammessi coloro che si trovino nelle condizioni di cui ad uno dei commi precedenti e che, anzichè laureati, siano diplomati da cessati istituti superiori di magistero.

Ai fini dell'ammissione al concorso indetto con il presente decreto è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'immissione nei ruoli ordinari, ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, nonchè il servizio prestato in istituzioni scolastiche e culturali all'estero nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 (art. 25).

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 6, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione V, entro la mezzanotte del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna per il ritardo o disguidi di domande e di comunicazioni inerenti al concorso anche se imputabili a fatti di terzi ed a causa di forza maggiore.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. La esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati, in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Il Ministero non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta in carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso);

f) anni scolastici nei quali hanno ottenuto l'incarico di presidenza e istituti presso i quali l'incarico di presidenza è stato ricoperto.

I titoli di servizio, di studio e cultura, nonchè di attività professionale, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1976
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 133

ALLEGATO *A*

1) TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

A) TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di punti 35).

1) Per ogni anno di servizio come professore titolare di ruolo *A* negli istituti statali d'istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,20.

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali d'istruzione secondaria di 1° grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o preside incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti statali d'istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 2,40.

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di 1° grado.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice preside (dopo la nomina in ruolo) in istituti statali d'istruzione secondaria di 2° grado (di durata non inferiore a sei mesi): punti 1,50.

Idem di vigilanza o rappresentanza del preside in sezione staccata o coordinata dell'istituto: punti 1,50.

I punteggi sono ridotti alla metà se gli incarichi sono stati ricoperti in istituti d'istruzione secondaria di 1° grado.

I periodi di incarico di preside, di vice preside o di vigilatore di sezioni coordinate inferiori a sei mesi saranno valutati esclusivamente come servizio di insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio.

In caso di pluralità d'incarichi nel medesimo anno viene valutato il titolo più favorevole. Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

N.B. — Si valutano gli anni di servizio scolastico effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo nelle scuole statali di istruzione secondaria, ivi inclusi i periodi di servizio in cui il candidato ha svolto altri compiti validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto nella scuola (per il periodo dal 1955-56 al 1974-75 compreso).

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettative o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestato anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente alla assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto — in tutto o in parte — nella carriera di professore.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Non sono valutati i servizi prestati nei ruoli delle scuole elementari o in ruoli diversi da quelli delle scuole statali di istruzione secondaria, anche se siano stati riconosciuti, a norma delle vigenti disposizioni, ai fini della carriera di professore.

I periodi di aspettativa, concessi per qualsiasi motivo, saranno detratti in proporzione alla loro durata per ciascun anno scolastico dal punteggio relativo sia al servizio effettivamente prestato sia all'eventuale servizio d'incarico di preside sia all'eventuale servizio d'incarico di vice preside o di vigilatore di sezioni coordinate.

Non sarà effettuata alcuna detrazione per le aspettative di durata cumulativamente non superiore a giorni quindici; del pari non saranno considerate le frazioni di aspettative non superiori a giorni quindici e le frazioni superiori a giorni quindici saranno computate per un mese intero.

B) Titoli di studio e di cultura (fino ad un massimo di punti 15).

Lauree e concorsi:

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con votazione 110/110 e lode: punti 5;

con votazione 110/110: punti 4;

con votazione da 90 a 109/110: punti 3;

con votazione da 70 a 89/110: punti 2;

con votazione da 66 a 69/110 o in mancanza di votazione sul documento esibito: punti 1.

Per ogni altra laurea punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di 2° grado conseguita con votazione complessiva di almeno 75/100 punti 0,50, con votazione inferiore punti 0,30 (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo).

Per la stessa cattedra (tabella-classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti d'istruzione secondaria di 1° grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo negli istituti d'istruzione secondaria di 2° grado:

per esami e titoli: punti 3;

per soli titoli: punti 1,50.

Per analoghi concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti d'istruzione secondaria di 1° grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di 2° grado per ciascuna punti 4.

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per esami e titoli, a posti di preside in istituti d'istruzione secondaria di 1° grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di ispettore centrale o provveditore agli studi punti 1 (fino ad un massimo di punti 4).

Titoli universitari:

1) Maturità in concorsi universitari o libera docenza in qualsiasi disciplina per ciascuna punti 2 (fino ad un massimo di punti 4).

2) Incarichi o supplenze d'insegnamento presso università statali o pareggiate punti 1 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di punti 3 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*, ove effettivamente prestati.

3) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo (per almeno sei mesi per anno) punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

Servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1,50 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

Altri servizi:

1) Per attività svolta, anche in campo parascolastico, a seguito di provvedimenti dopo la nomina in ruolo per attendere a mandati o a compiti di ordine tecnico, scientifico, culturale e didattico non valutabile come servizio di istituto nella scuola, punti 0,25 per anno (per una durata non inferiore a sei mesi) e fino ad un massimo di punti 1,50 (limitatamente al periodo dal 1955-56 al 1974-75).

La valutazione non si effettua quando l'attività sia valutabile tra i titoli di cui ai precedenti punti 2) e 3) o sia coincidente con anni valutati tra i titoli di servizio.

Pubblicazioni:

1) Pubblicazioni a stampa (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di punti 5.

Premi ministeriali:

1) Vincita del concorso a premi ministeriali previsto dalle leggi 31 luglio 1952, n. 1078 e 5 marzo 1965, n. 165: punti 0,50

C) Colloquio (fino ad un massimo di punti 50).

Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

D) Detrazioni.

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni ammonizione o avvertimento: punti 2;

per ogni censura: punti 3;

per sospensione dall'insegnamento per un periodo inferiore ad un mese da punti 10 a punti 15;

per le punizioni più gravi (nei casi in cui non ricorre l'esclusione di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) da punti 16 a punti 25;

per altri fatti o elementi di demerito di carattere morale, didattico o disciplinare, risultanti da atti in possesso del Ministero che dovranno essere richiamati espressamente in verbale dalla commissione giudicatrice, fino a punti 10.

Allegato *B*

2) ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, in relazione agli studi compiuti e all'attività di insegnamento, sarà chiamato ad esprimere i propri orientamenti sulla gestione di un istituto scolastico con strutture e fini d'istruzione, in particolar modo di un istituto professionale (biblioteche, laboratori, officine, magazzini, sussidi audiovisivi, segreterie, ecc.), in funzione di una comunità educante e autoeducante in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza ed in riferimento alle nuove funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola, quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello e di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

Il colloquio dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con particolare riferimento alla struttura e al ruolo degli organi collegiali scolastici, ed allo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) umanesimo, scienza e tecnica nell'unitarietà del processo educativo;

3) problemi psico-pedagogici dell'educazione;
4) orientamento scolastico e scelte operative;
5) preparazione alla professione e formazione del cittadino;
6) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazione, tempo pieno, valutazione degli alunni;
7) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;
8) aspetti e problemi dell'educazione permanente;
9) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà altresì dare prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo, funzionale, amministrativo dei tipi di istituto per i quali concorre e per quelli cui abbia diritto di passaggio, e, in particolare:

a) norme di protezione antinfortunistica;
b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli istituti;
c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;
d) convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

Il candidato sarà chiamato inoltre a rispondere sui seguenti argomenti:

1) legislazione relativa al tipo di scuola per il quale concorre;
2) rapporto fra formazione generale e formazione professionale;
3) rapporto fra programmazione economica e specializzazioni professionali;
4) il problema della valutazione: criteri, metodi, tecniche.

(5669)

OSPEDALE PEDIATRICO «CASA DEL SOLE» DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di radiodiagnostica e radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiodiagnostica e radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità dello svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(5883)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiodiagnostica e radioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di assistente di radiodiagnostica e radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(5884)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato B, al quale competono le analisi di biochimica ed elettroforesi);
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(5862)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(5863)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nuoro.

(5861)

OSPEDALE «G. CAPILUPI» DI CAPRI

Avviso di rettifica

La pubblicazione dell'avviso di concorso ad un posto di assistente di chirurgia, effettuata alla pag. 3444 della *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976, deve ritenersi annullata; rimane, pertanto, valida quella apparsa alla pag. 3093 della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1976.

(6112)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761350)